

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO STAGIONALE
E/O ANNUALE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI NON AFFIDATI IN GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE**

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese _____ in
Sinnai nella sede dell'Ufficio del Dirigente del Comune di Sinnai

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentata da _____
_____ che interviene a titolo _____ e
stipula per conto e nell'interesse della stessa Amministrazione in virtù dei poteri conferitogli
dalla Legge e dallo Statuto Comunale (di seguito Comune)

E

La Società/Associazione Sportiva _____ con sede in
Sinnai in Via _____ C.F. _____ che, per brevità, sarà
dei seguito denominata "Concessionaria" per la quale interviene il Sig.
_____ nato a _____ il _____ nella
sua _____ qualità _____ di _____
_____ autorizzato in virtù _____
depositato agli atti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune concede alla Società/Associazione Sportiva
_____ con sede in Sinnai in Via _____
l'impianto sportivo comunale / palestra scolastica _____
_____, comprese le pertinenze e attrezzature presenti nel suddetto impianto,
al fine di svolgere l'attività sociale, ricreativa e le attività sportive inerenti la propria
Associazione:

n° _____ ore di cui:

n° _____ ore diurne;

n° _____ ore serali notturne con illuminazione

nei giorni di:

Giorno	Orario

dal _____ al _____.

Per orario di utilizzo è inteso tutto il tempo intercorrente dalla apertura dell'impianto alla chiusura fino a che l'ultimo spettatore, atleta, dirigente, arbitro non avrà lasciato l'impianto sportivo.

Art. 2 – Scopo della concessione

Il Comune concede la gestione dell'impianto/palestra al fine di consentire alla Concessionaria il perseguimento delle attività sportive, ricreative e sociali indicate nello Statuto, delle quali riconosce la rilevanza.

La Concessionaria dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto/palestra secondo le norme previste dalla presente convenzione e dal Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

Art. 3 – Durata e limiti della concessione

La concessione ha la durata di mesi _____ a decorrere dalla data della presente concessione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Il Comune concede l'uso dell'impianto sportivo/ palestra scolastica nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla concessionaria.

Art. 4 – Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo/palestra oggetto della convenzione è costituito da:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;
- d) _____;

Il Comune o l'Autorità Scolastica, si riservano il diritto di utilizzare l'impianto sportivo / palestra con le strutture annesse per impegni o manifestazioni sportive ed altre compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla Concessionaria e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l'attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali.

Nessun diritto potrà avanzare la Concessionaria per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune. Nei casi di cui al precedente comma, la Concessionaria sarà sollevata da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovessero eventualmente derivarne.

In occasione di manifestazioni richieste dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto alle quali è soggetto la stessa Concessionaria con la presente concessione

Art. 5 – Canone

Il canone fissato in Euro _____ più l'IVA al 20% per un totale di Euro _____, dovrà essere corrisposto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, in tre quote con versamento sul c/c postale n° _____ intestato al Comune di Sinnai – Servizio Tesoreria – della prima quota all'atto della concessione d'uso e delle successive a scadenza dei 90 e dei 180 giorni successivi.

Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della concessione, la conseguente inibizione all'uso dell'impianto sportivo.

Art. 6 – Modalità di utilizzo dell'impianto sportivo / palestra scolastica

La Concessionaria deve utilizzare l'impianto/palestra con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune e della Scuola, in modo da restituirlo, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, deve provvedere a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

Art. 7 – Doveri della Concessionaria

La Concessionaria dovrà provvedere:

- a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, degli spalti, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze, alla segnatura del campo di gioco;
- b) all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- c) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti limitata ai giorni e orari di utilizzo dell'impianto;
- d) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D. M. 18.02.1982;
- e) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94);

Art. 8 – Responsabilità

La Concessionaria è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo. La Concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

A tal fine, è a carico della Concessionaria la stipula di apposita polizza per la responsabilità civile derivante alla stessa Concessionaria dall'esercizio della propria attività all'interno della struttura, in qualità di conduttore, che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Art. 9 – Responsabilità per la custodia dei valori

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 10 – Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, la Concessionaria provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, la Concessionaria dovrà richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 11 – Deposito cauzionale

A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi all'impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, la Concessionaria, all'atto della presente concessione, deve versare un deposito cauzionale di Euro _____ anche tramite polizza fidejussoria, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto sportivo / palestra.

Art. 12 – Decadenza e revoca della concessione

La Concessionaria decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l'Ente rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 13 – Recesso del rapporto di concessione

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 14 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sinnai e la Concessionaria è competente il Foro di Cagliari.

Art. 15 – Disposizioni generali finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali che forma parte integrante e sostanziale della stessa convenzione.